

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 026/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 253/CGF – RIUNIONE DEL 19 APRILE 2013**

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAIMONDI CRISTIAN SEGUITO GARA INTER/ATALANTA DEL 7.4.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013)

Con reclamo ritualmente proposto l'Atalanta Bergamasca S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato al calciatore Raimondi Cristian, seguito gara Inter/Atalanta del 7.4.2013, la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 46° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario senza conseguenze lesive”.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che la decisione impugnata deve essere riformata in quanto insussistente il requisito di condotta violenta bensì quello di condotta gravemente antisportiva sanzionabile, ex art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., con la squalifica per 2 giornate.

Ha, all'uopo, rilevato che nelle fasi che precedevano un “calcio d'angolo” il Raimondi, che marcava il calciatore avversario Schelotto, era stato, nei tentativi di smarcamento, colpito con una violenta “smanacciata”, di talché, vistosi sbilanciato e tenuto a distanza, aveva, a sua volta, replicato cercando di contrastare l'avversario con un “pugno”.

Ha, pertanto, escluso che nel gesto possano essere riscontrati i caratteri della potenziale violenza così come attribuita dal Giudice Sportivo che lo aveva sanzionato.

Ha, infine, eccepito l'evidente sproporzione della sanzione irrogata ed al fine che venisse chiarita la dinamica dei fatti ha chiesto l'acquisizione e visione del filmato della gara con richiesta di audizione dell'arbitro.

Ha concluso, pertanto, chiedendo, in via principale ed in parziale riforma della decisione gravata, la riduzione della squalifica a 2 giornate di gara, ed in subordine, l'irrogazione di una sanzione di più lieve entità.

Alla seduta del 19.4.2013, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte, disattendendo in toto le prospettazioni difensive, che la

condotta refertata ha le connotazioni di atto violento anche se non qualificato come tale e ciò in conformità alla costante giurisprudenza disciplinare di questa Corte in “*subiecta materia*”.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BALOTELLI BARWUAH MARIO SEGUIDO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Fiorentina/Milan, disputato in data 7 aprile 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Mario Barwuah Balotelli la squalifica per 3 giornate effettive di gara per “*comportamento non regolamentare in campo*”, già diffidato (quarta sanzione), nonché “*per aver, inoltre, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto ad un Arbitro addizionale un’espressione ingiuriosa*”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Milan S.p.A., la quale sostiene (i) che il clima particolarmente teso, soprattutto a causa dei cori razzisti rivolti al calciatore Balotelli dalla tifoseria avversaria, avrebbe dovuto essere valutato dal Giudice Sportivo quale attenuante nell’emanazione della sanzione irrogata al giocatore medesimo, (ii) che il calciatore in questione non avrebbe pronunciato la parola “cretino”, la quale, tra l’altro, secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17672/2010, non costituirebbe ingiuria e (iii) che le altre espressioni rivolte dal predetto giocatore all’arbitro addizionale, pur essendo volgari, sarebbero di uso comune e risulterebbero legittime anche in considerazione dell’applicazione del diritto di critica, nel cui ambito “*la continenza formale va valutata con manica larga*”.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 19 aprile 2013, sono presenti il Sig. Balotelli e l’Avv. Cantamessa, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, risultato indisponibile l’arbitro addizionale interpellato durante la riunione per ulteriori chiarimenti, ritiene che l’affare possa comunque passare in decisione e precisa come, nel valutare la condotta del Sig. Balotelli, debba tenersi conto anche del clima che ha caratterizzato la partita in questione: il predetto calciatore è stato, infatti, fatto oggetto pesantemente di cori razzisti da parte della tifoseria avversaria, e ciò ha evidentemente determinato, nel giocatore medesimo, di nazionalità italiana, uno stato d’animo particolarmente teso e nervoso. A tal proposito, è appena il caso di evidenziare che la gravità dei cori di cui è stato vittima il Sig. Balotelli è provata dalla pesante sanzione, pari ad €20.000,00, irrogata dal Giudice Sportivo alla Fiorentina per grida e cori costituenti “*espressione di discriminazione razziale*”. In tale contesto deve essere valutata la parola (“cretino”) – che, secondo quanto riportato nel referto dall’arbitro addizionale, è stata pronunciata dal Sig. Balotelli. Al riguardo, è il caso di precisare che, nonostante quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione, richiamata dalla A.C. Milan S.p.A. nel proprio ricorso, la parola “cretino” non possa essere *tout court* esclusa, nell’ambito del sistema della giustizia sportiva, dal novero delle ingiurie, pur essendo necessario valutare caso per caso, al fine di poter stabilire la portata offensiva dell’espressione.

Orbene, nel caso di specie, il contesto particolarmente gravoso rende il termine in questione privo di quella portata aggressiva e gravemente offensiva tipica dell’ingiuria, tanto che, non a caso, il suddetto arbitro addizionale non ha ritenuto di riferire immediatamente all’Arbitro l’accaduto, al fine di sanzionare il calciatore in questione all’uscita dal campo.

In definitiva, tenuto conto di quanto sopra rilevato, la Corte ritiene di dover considerare le parole pronunciate dal calciatore alla stregua di una vibrante e veemente richiesta di spiegazioni all'arbitro addizionale, seppur di portata offensiva e di natura non certo urbana e garbata.

In virtù di quanto sopra, la Corte, quindi, alla stregua della valutazione del fatto in concreto, ritiene che sia più congruo commutare la sanzione della squalifica della terza giornata effettiva di gara nell'ammenda pari ad €20.000,00, mantenendo inalterato il resto della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta al calciatore Balotelli Barwauh Mario a 2 giornate effettive di gara unitamente all'ammenda di €20.000,00, in commutazione della terza giornata di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 2 agosto 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete